



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 2256/FLP2008

Roma, 20 ottobre 2008

NOTIZIARIO N°63

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

ASSENZE A QUALSIASI TITOLO BRUNETTA CI RIPENSA!

La FLP informa che, il disegno di legge AC 1441 quarter "A", in corso di esame alla Camera, all'art.39 septies, **prevede attualmente modifiche sostanziali** all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un verso favorevoli ai dipendenti pubblici e per altro canto discriminanti perché aumentano la disparità di trattamento fra i lavoratori pagati dallo Stato. Nel particolare prevede:

- **Il comma 1-bis dell'art. 71 della Legge 133/2008 è integralmente sostituito,** prevedendo che a decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 dell'art. 71 della Legge 133/2008, per il personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specifica di status e di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale; **Ad altri dipendenti pubblici invece, l'indennità di amministrazione non viene equiparata come trattamento economico fondamentale,** nonostante le continue richieste fatte negli anni dalle Organizzazioni Sindacali ed in particolare dalla FLP, nel corso dei rinnovi contrattuali;
- **Il comma 5 dell'art. 71 della Legge 133/2008 è abrogato.**

Il Ministro Brunetta ci ripensa e cancella di fatto una norma emanata soltanto da pochi mesi. Una norma, che è stata oggetto di numerosi contestazioni da parte delle parti sociali perché ritenuta *"penalizzante, iniqua, discriminante e per molti aspetti anticostituzionale"*, a tal punto che la FLP, insieme ai lavoratori, dopo varie iniziative e manifestazioni di protesta, ha inserito anche questa norma fra le altre contestate e previste dell'ex DL 112/2008, elencate nel ricorso collettivo che nei prossimi giorni sarà presentato al TAR del Lazio.

Si riporta il testo dell'art. 39 septies dell'AC 1441 quater A ed il previgente testo dell'ex art. 71 DL 112/2008 ora Legge 133/2008.

L'UFFICIO STAMPA

AC 1441 quarter "A"

Art. 39-septies.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia).

1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del **personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specifica di status e di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale**»;

b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

DL 25.06.2008, n. 112 ora legge 6 agosto 2008, n. 133

Art. 71.

Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. **Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata**, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.**

((1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative)).

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il **controllo** in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. **Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore**, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, ((sono)) **dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.**

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per **permesso retribuito** previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una **quantificazione esclusivamente ad ore** delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. **Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione** le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, ((comma 6)), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. **Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.**